



Comune di SANT'ANGELO IN VADO (PU)

BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER CANONI DI LOCAZIONE L. 431/1998

ANNO 2021

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO RENDE NOTO

che i soggetti in possesso dei requisiti previsti dal presente bando possono presentare domanda per l'accesso al Fondo di Locazione per l'erogazione di contributi ad inquilini che sostengono un canone di locazione eccessivamente oneroso rispetto alla capacità economica familiare per l'anno 2021.

LA DOMANDA DI CONTRIBUTO VA PRESENTATA ENTRO SABATO 6 NOVEMBRE 2021

I moduli sono reperibili presso: *l'ufficio Servizio Politiche Sociali – Piazza Umberto I°, 3– Sant'Angelo in Vado – tel. 0722/819947 e/o sul sito del Comune di Sant'Angelo in Vado – www.comune.santangeloinvado.pu.it*

Art. 1 REQUISITI

Possono presentare domanda di contributo gli inquilini in possesso dei seguenti requisiti:

Requisiti oggettivi

- Contratto di locazione regolarmente registrato relativo ad alloggio di proprietà pubblica o privata esclusi gli alloggi soggetti alla generale disciplina E.R.P.;
- Canone mensile di locazione, al netto degli oneri accessori, non superiore a € 450,00;
- Conduzione di un appartamento di civile abitazione (non di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata), iscritto al N.C.E.U. e che non sia classificato nelle categorie A/1, A/8, A/9 e A/10;

Requisiti soggettivi

- cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all'Unione Europea. Il cittadino di uno Stato non aderente all'Unione Europea è ammesso solo se munito di permesso o carta di soggiorno rilasciati ai sensi degli articoli 5 e 9 del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 come modificati dalla Legge 30.7.2002 n. 189;
 - residenza anagrafica nel Comune di Sant'Angelo in Vado e nell'alloggio per il quale si chiede il contributo;
- mancanza di titolarità, da parte di tutti i componenti il nucleo familiare anagrafico, del diritto di proprietà, comproprietà, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo stesso, ai sensi dell'articolo 4 della Legge Regionale 22 luglio 1997, n. 44 e successive modificazioni, situato in qualsiasi località del territorio nazionale;
- per i cittadini immigrati, residenza anagrafica da almeno 5 anni continuativi nella Regione in cui ricade il Comune presso il quale viene presentata la domanda di ammissione di concessione del contributo in argomento, oppure residenza anagrafica da almeno 10 anni continuativi nel territorio nazionale, da attestare col possesso del certificato storico di residenza, ai sensi dell'art. 11 comma 13 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla Legge 6 agosto 2008, n. 113;
- **Valore I.S.E.E. per l'accesso ai contributi è determinato come segue:**
fascia A: pari ad € 5.983,64 (importo assegno sociale 2021)
fascia B: pari ad € 11.967,28 (importo due assegni sociali 2021);

Art. 2 - MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda, redatta su apposito modulo predisposto dal Comune, va di regola presentata dal titolare del rapporto locativo. Il valore del canone è quello risultante dal contratto di locazione regolarmente registrato, al netto degli oneri accessori, risultante dall'ultimo aggiornamento, ai fini del pagamento dell'imposta di registro. Qualora presentata da persona diversa, avente comunque la residenza anagrafica nel medesimo appartamento, è richiesta dichiarazione che nessun altro soggetto residente nell'appartamento ha presentato richiesta di contributo. Nel caso in cui l'abitazione per la quale si chiede il contributo sia occupata da più nuclei familiari anagraficamente tra loro distinti (coabitanti), deve essere inoltrata **una sola richiesta e dovrà essere prodotta in allegato, la certificazione ISEE** relativa a tutti i nuclei ivi residenti; in tale caso il contributo può essere concesso esclusivamente se i valori delle singole certificazioni ISEE presentate, rientrano nel limite sopra stabilito;

Unitamente alla domanda deve essere allegata, in **COPIA FOTOSTATICA**, la seguente documentazione:

- **Modello ISEE 2021;**
- **Copia del contratto di locazione regolarmente registrato;**
- **Copia delle ricevute di pagamento del canone di locazione corrisposto nell'anno 2021,** (le ricevute riguardanti le mensilità successive alla data di presentazione della domanda, dovranno essere prodotte e consegnate all'ufficio);
- **Eventuale copia di provvedimento esecutivo di sfratto per finta locazione;**
- **Copia della ricevuta del pagamento dell'imposta di registro relativa all'anno 2021 (per i contratti stipulati prima dell'anno 2021);**
- **Copia di certificazione sanitaria attestante percentuale di invalidità di eventuali familiari;**
- **Fotocopia di un documento di riconoscimento e/o permesso o carta di soggiorno (rilasciato ai sensi degli artt. 5 e 9 del D.Lgs 25 luglio 1998, n. 286 come modificati dalla Legge 30.07.2002 n. 189);**
- **Certificato storico di residenza ai sensi dell'art. 11 comma 13 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla Legge 6 agosto 2008, n. 113;**

Le domande presentate incomplete, erroneamente compilate e/o mancanti delle informazioni contrassegnate dagli asterischi del modulo di domanda, saranno considerate escluse.

Se il richiedente, successivamente alla presentazione della domanda, trasferisce la propria residenza in altro Comune può essere erogata solo la quota di contributo spettante in relazione ai mesi di residenza nell'alloggio cui si riferisce la domanda; deve altresì comunicare al Comune tutte le variazioni che dovessero intervenire durante l'anno: riduzione del canone di locazione, acquisto di un immobile ecc....

Il contributo verrà erogato agli aventi diritto in maniera proporzionale all'effettivo finanziamento regionale.

Il Comune può effettuare al momento della liquidazione del contributo la verifica del canone effettivamente pagato nel corso dell'anno – i comuni devono liquidare i beneficiari non oltre 30 giorni dal riparto delle risorse effettuato dalla Regione e procedono con urgenza al pagamento dei contributi, anche per singole quote mensili;

Art. 3 – GRADUATORIA

I concorrenti in possesso dei requisiti sono collocati in graduatoria secondo l'ordine decrescente della percentuale di incidenza del canone di affitto annuo sul valore ISEE.

Nei casi di uguale percentuale di incidenza canone/reddito, la posizione in graduatoria sarà determinata dal valore ISEE più basso.

Art. 4 - NON CUMULABILITA' CON ALTRI ANALOGHI BENEFICI

Nella domanda di contributo il richiedente deve specificare se abbia già percepito o se abbia già fatto richiesta di analoghi contributi, erogati dal Comune o da altri sovraordinati, per la locazione e/o deposito cauzionale relativamente al medesimo periodo (anno 2021). In entrambi i casi il richiedente avrà cura di precisare:

- l'importo richiesto o già percepito;
- la normativa in base alla quale è stata presentata domanda.

Al ricorrere delle ipotesi sopra esposte, il contributo massimo concedibile è pari alla differenza tra l'ammontare dell'importo concedibile, ai sensi del presente bando e la somma già percepita dal richiedente ad altro titolo. Restano salvi i divieti di cumulo espressamente stabiliti con Legge.

Art.5 -VERIFICHE

Le dichiarazioni rese in sede di domanda di contributo sono sottoposte a verifiche e controlli conformemente alla vigente normativa statale in materia. **Il Comune verificherà a campione la veridicità delle dichiarazioni contenute nella domanda di contributo, con particolare riguardo alle dichiarazioni ISEE i cui redditi dichiarati risultino pari a 0 (zero).** Le dichiarazioni false vengono perseguite ai sensi di Legge e comportano conseguentemente la perdita del beneficio.

Sant'Angelo in Vado, li 22/09/2021